



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Area Tecnica - Urbanistica
Area Tecnica - Urbanistica

DETERMINAZIONE N. 1 del 04/01/2022 R.Uff.

iscritta nel REGISTRO GENERALE il 04/01/2022 al n. 2

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA DENOMINATA “EX SCUOLA MATERNA” DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITA IN LOC. COLLEPIETRO.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso:

- che il Comune di Mosciano Sant’Angelo è proprietario del fabbricato identificato al Catasto al foglio 22, particella 142, sub 1 e sub 2, già sede della Scuola Materna, in località Collepietro;
- che, con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 88 del 23.12.2014, è stato approvato il “*Regolamento per la disciplina della concessione in uso dei locali di proprietà comunale*”, al fine di regolamentare la valorizzazione e la gestione trasparente dei beni immobili dell’ente;
- che il predetto Regolamento: all’art. 3 descrive i tipi di concessione; all’art. 4 i criteri generali di concessione e all’art. 11 la procedura per il rilascio delle concessioni;
- che, tra i locali oggetto di concessione (art. 8 del Regolamento), vi è il fabbricato di che trattasi (v. Allegato A);

Considerato che:

- L’art. 826 c.c., rubricato «*Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni*», al comma 3 statuisce che: «*Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio*». Il comma 2 dell’art. 828 c.c. precisa che: «*I beni che fanno parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano*»;
- La concessione di beni indisponibili richiede un provvedimento amministrativo (delibera o determina o altro atto comunque denominato) che contiene regole e prescrizioni del bene concesso in godimento/in uso e disciplina i rapporti tra ente concedente e concessionario;
- la (eventuale) concessione in comodato di beni di proprietà dell’ente locale è da ritenersi ammissibile nei casi in cui sia perseguito un effettivo interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello meramente economico, ovvero nei casi in cui non sia rinvenibile alcun scopo di lucro nell’attività concretamente svolta dal soggetto utilizzatore di tali beni;

- Le concessioni di beni non destinati allo sfruttamento economico rappresentano (...) una manifestazione del potere dominicale dell'ente proprietario che, pur essendo soggetta al rispetto dei canoni di pubblicità, imparzialità e buona amministrazione, precede logicamente la realizzazione delle aspettative dei soggetti terzi; ne deriva che la pubblica amministrazione, pur non potendo individuare in modo arbitrario i soggetti cui affidare la disponibilità dei propri beni, non è tuttavia tenuta all'espletamento di un confronto comparativo fra i potenziali concessionari laddove, nell'esercizio delle proprie attribuzioni discrezionali, ritenga motivatamente che l'attività di particolari soggetti meriti di essere favorita in ragione dell'interesse che presenta per la collettività, soprattutto qualora le finalità del privato coincidano con gli obiettivi prefissati dall'amministrazione;
- L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile di un ente territoriale discende non solo dalla esistenza di un atto amministrativo che lo destini ad uso pubblico, ma anche dalla concreta utilizzazione dello stesso a tale fine, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità;
- affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili perché «*destinati ad un pubblico servizio*» ai sensi dell'art. 826, terzo comma c.c., deve sussistere un doppio requisito: la manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico e perciò un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio e l'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
- L'appartenenza di un bene al patrimonio indisponibile dello Stato, dei Comuni e delle Province, a meno che non si tratti di beni riservati, per loro natura, a tale patrimonio, dipende soprattutto dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e presuppone, quindi, oltre che l'acquisto in proprietà del bene da parte dell'ente pubblico (*cosiddetto requisito soggettivo*), una concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio (*cosiddetto requisito oggettivo*) che, proprio per l'esigenza di un reale legame con le oggettive caratteristiche, del bene, non può dipendere da un mero progetto di utilizzazione della P.A. o da una risoluzione che, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche funzionali del bene;

Dato atto che il Comune di Mosciano Sant'Angelo non utilizza più la predetta struttura con la destinazione originaria (requisito oggettivo) a far data dal 2010, e che tutte le attività scolastiche ivi svolte sono state definitivamente trasferite in altro luogo;

Riscontrato che il Comune di Mosciano Sant'Angelo è e resta impossibilitato alla gestione diretta dell'immobile di che trattasi, in relazione agli usi consentiti e conformi al PRG vigente, mediante l'utilizzo di proprio personale;

Considerato che la volontà dell'Ente è sempre stata quella di sostenere e promuovere la valorizzazione e lo sviluppo delle attività di interesse culturale, ricreativo-sociale, solidaristico e sportivo, svolte nell'interesse della comunità locale dalle Associazioni o da altri soggetti privati o pubblici, ad integrazione e/o completamento dell'azione istituzionale svolta dal Comune, mettendo **temporaneamente** a disposizione di tali Enti o Associazioni gli spazi inutilizzati e, nello specifico, gli spazi esistenti nella struttura di proprietà comunale denominata "Ex Scuola Materna", ubicata in loc. Collepietro di Mosciano S. Angelo;

Dato atto che l'intendimento di incrementare l'offerta di servizi sociali, ricreativi e amministrativi, erogati da soggetti senza fini di lucro, unitamente all'impossibilità di valutare, allo stato attuale, soluzioni alternative e remunerative dell'immobile di che trattasi, induce ad adottare la decisione di concedere i predetti spazi, secondo quanto sarà previsto nella successiva fase di gara, procedendo preliminarmente alla pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;

Visto l'allegato schema di avviso predisposto dall'Ufficio, che non costituisce offerta contrattuale ma mero procedimento preselettivo;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 2197 del 01.02.2021, avente ad oggetto "Nomina del Responsabile dell'Area Tecnica II – Urbanistica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i., così come da ultimo modificato ed integrato dalla Legge 55/2019; - la legge 114 dell' 11/8/2014 in particolare l'art. 23 ter, comma 3;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il vigente Statuto del Comune di Mosciano Sant'Angelo;
- il Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici;
- la L. 136/2010, integrata dagli artt. 6 e 7 del D.L. 187/12.11.2010 convertito nella L. 17.12.2010 n. 217, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 09/12/2015, esecutiva, recante "Approvazione Patto di integrità";

VERIFICATA l'insussistenza dell'obbligo di astensione in capo al Responsabile del Procedimento e al Responsabile di Area e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi:

- a) del "Piano triennale di prevenzione della corruzione- Aggiornamento 2021/2023" approvato con Deliberazione di Giunta comunale n°31 in data 31.03.2021;
- b) del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Mosciano approvato con delibera di Giunta Comunale n.6/2014 e del nuovo Codice di condotta di cui all' art. 59 del CCNL funzioni locali 21 maggio 2018;

ACCERTATO che il provvedimento finale rientra nelle tipologie di atti soggetti ad obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Verificati altresì:

- a) la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio;
- b) il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- c) l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- d) la conformità a leggi, statuto e regolamenti,

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

- 1) Di avviare** il procedimento per la concessione in uso della struttura denominata "Ex scuola materna di Collepietro", mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse;
- 2) Di approvare** l'allegato schema d'avviso pubblico per la manifestazione di interesse, nonché il relativo modello di istanza, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) Di disporre** la pubblicazione dell'avviso per la manifestazione di interesse per **20 giorni naturali** e consecutivi sul sito istituzionale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- 4) Di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcun onere e/o spesa a carico dell'Ente.

5) **Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) Di dare atto:

- ai sensi dell'art.6-bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della L. n.190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- ai sensi e per gli effetti della legge n°241/1990, che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore;
- che, successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio Comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013.

Mosciano S.A., li 04/01/2022

**Il Responsabile del Settore
Dott. Lodovico Emilio Serranò**

Si trasmette copia della presente determinazione ai seguenti uffici:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dichiaro che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo On-Line del Comune oggi e vi rimarrà per 15 giorni a decorrere da domani.

Mosciano S. Angelo, lì 05/01/2022

**Istruttore Amministrativo
Valeria Amatucci**